

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 18/09/2015 al n. 120187, con la quale il Sig. Territo Mario, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 20/12/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 110164 del 09/10/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, tra gli altri, che il Sig. Territo Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 20/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 49305 del 27/11/2017, del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 101695 del 18/09/2018 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 1118 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 26/02/1988, reg. n. 6, fgl. n. 134, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 25 del 10/01/2005 con il quale al Sig. Territo Mario sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 3 mesi 11 e giorni 23;
- VISTO il DDG n. 8003 dell'11/08/2004 con il quale il Sig. Territo Mario, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Territo Mario alla data del 31/12/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/12/2018	33	7	0
Servizio riconosciuti (DDS n. 25 del 10/01/2005)	3	11	23
Servizio militare 17/06/1981 al 15/06/1982	0	11	29
Totale anzianità contributiva utile a pensione	38	6	22

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. TERRITO MARIO, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" è, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia